



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 165 del 18.10.2016

COPIA

**Oggetto: Desistenza dalla impugnazione avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 917/2016, pubblicata il 18.03.2016 ed emessa nel giudizio per risarcimento danni, iscritto al n. 6753/2010 R.G.**

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	A
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Cagliari, registrato al prot. n. 17831 del 09.08.2010, con il quale il ricorrente ha citato in giudizio il Comune di Sestu al fine:

-di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Sestu per la verifica del sinistro patito in data 09.04.2005, rappresentato dalla caduta dell'attore in una buca presente su pubblica via, di proprietà dell'Ente;

-di condannare per l'effetto l'Ente al risarcimento di tutti i danni in conseguenza dell'incidente;

Dato atto che l'Ente ha stabilito di costituirsi e difendersi nel giudizio in esame, identificato al n. 6753/2010 R.G., attraverso il patrocinio dell'avvocato Daniele Condemi, con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 28.12.2010;

Richiamata la sentenza n. 917/2016, pubblicata il 18.03.2016, la quale, in accoglimento delle richieste dell'attore, ha condannato l'Ente a favore di quest'ultimo:

1) al risarcimento danni per un importo di euro 5.698,00, oltre interessi legali dalla data di deposito del provvedimento al saldo finale, ipotizzabili in euro 8,03 (dalla data di pubblicazione della sentenza a una ipotetica data del saldo del 30.11.2016);

2) alla refusione dei costi per l'attività stragiudiziale, in misura di euro 600,00;

3) alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 393,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di Legge, per un totale di euro 4.584,17;

per un totale di euro 10.890,20 (salvo modifiche);

Precisato che:

-il termine per la impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., scade il 19.10.2016;

-il difensore dell'Ente ravvisa dei margini per la proposizione di un gravame, secondo quanto espresso con propria comunicazione del 06.09.2016 della quale si riporta la parte principale "Ritengo giusto proporre reclamo preso atto che non risulta la prova della responsabilità dell'Amministrazione e che quantomeno è palese in concorso di colpa e che la sproporzione della domanda merita l'impugnazione per i compensi e la condanna ivi prevista";

Richiamata la nota del 06.10.2016 con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, ritiene al contrario che non vi siano elementi nuovi o valutazioni ulteriori tali da giustificare una opposizione al provvedimento e in particolare comunica "Dalla documentazione progettuale relativa ai lavori di "Adeguamento e riqualificazione della rete idrica nel centro abitato" si evince infatti che, nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro (Via Santi n. 3), non erano previsti lavori in capo alla Ditta A.T.I. Davide Piras – CO.ME.CAR. S.r.l.. Si fa inoltre presente che con nota prot. n. 16991 del 23/07/2007 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Ente aveva provveduto allo svincolo della cauzione definitiva relativa all'appalto sopra citato";

Vista la relazione predisposta dall'ufficio contenzioso;

Richiamato inoltre, a rafforzamento del parere di cui al punto che precede,

l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi negli ultimi anni in materia di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione del quale ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della preventiva alterazione della cosa, occorre aver riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti;

Verificato dagli atti di causa che, nella fattispecie concreta, non risultano integrati i requisiti sopra richiamati tali da escludere, a carico dell'Ente, il giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c. cui è pervenuto il Giudicante, in linea con l'orientamento giurisprudenziale anzidetto;

Ritenuto, valutata anche l'entità della condanna in primo grado e ipotizzando una condanna anche in secondo grado – possibile sulla scorta dell'orientamento citato e comunque da tenere in considerazione in ragione di un alea insita in ogni giudizio - che una impugnazione risulti altresì antieconomica, nell'interesse dell'Ente;

Ritenuto pertanto, per i motivi finora esposti, di desistere dalla proposizione di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 917/2016;

Precisato che:

-a seguito della mancata interposizione di gravame la sentenza diventerà irrevocabile ai sensi di Legge e la legittimità del debito scaturente dalla stessa, trattandosi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) "Sentenze esecutive", dovrà essere riconosciuta da parte del competente organo consiliare;

-il debito di euro 10.890,20 (salvo modifiche) troverà copertura nel Bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2016, sul Capitolo 507 "Oneri da Contenzioso", Titolo 1, Missione 1, Programma 11, a seguito di prenotazione della spesa da effettuare con la sopraccitata deliberazione di Consiglio comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2016 avente a oggetto "Esercizio finanziario 2016. Assegnazione delle dotazioni finanziarie", con la quale è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi 2016 – 2018;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

#### DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di non interporre impugnazione avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 917/2016, pubblicata il 18.03.2016, emessa nel giudizio per risarcimento danni, iscritto al n. 6753/2010 R.G.;

Di precisare che:

-a seguito della mancata impugnazione avverso la Sentenza in esame, la stessa diventerà irrevocabile ai sensi di Legge e la legittimità del debito scaturente dalla stessa, trattandosi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) "Sentenze esecutive", dovrà essere riconosciuta da parte del competente organo consiliare;

-il debito di euro 10.890,20, oggetto del presente atto (salvo modifiche) troverà copertura nel Bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2016, sul Capitolo 507 "Oneri da Contenzioso", Titolo 1, Missione 1, Programma 11, a seguito di prenotazione della spesa da effettuare con la sopraccitata deliberazione di Consiglio comunale;

Di demandare all'Ufficio Contenzioso la predisposizione dei successivi atti finalizzati all'attivazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, in applicazione della norma del TUEL sopraccitata;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 18/10/2016

IL RESPONSABILE  
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Parere favorevole di regolarità contabile. Si rinvia la verifica della copertura finanziaria al successivo atto di prenotazione della spesa.

Data 18/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/10/2016** al **09/11/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/10/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 09/11/2016

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.10.2016